

Rimessione in termini dei versamenti tributari sospesi per le società e gli enti sportivi, in scadenza il 22 dicembre 2022

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 80/E del 27 dicembre 2022, anticipa i contenuti non ancora ufficiali della legge di bilancio che prevede la rimessione in termini dei versamenti di alcuni tributi, sospesi per gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionalistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2020, scaduti il 22 dicembre 2022.

Il provvedimento prevede che i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dovranno essere effettuati dai soggetti interessati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo ordinari e indicando i periodi di riferimento originari entro il 29 dicembre 2022 ovvero in sessanta rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro la stessa data e delle successive rate mensili entro l'ultimo giorno di ciascun mese a decorrere da gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione del tre per cento delle somme complessivamente dovute, che dovrà essere versata per l'intero importo contestualmente alla prima rata utilizzando il codice tributo "1668" e indicando l'anno di riferimento "2022".

Arsea Comunica n. 176 del 28/12/2022

Lo staff di Arsea